

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2022 596/2023/R/EEL

PROROGA, FINO AL 31 DICEMBRE 2024, DELL'ATTUALE DISCIPLINA REGOLATORIA IN MATERIA DI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1276^a riunione del 12 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 gennaio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);



- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel;
- il parere dell'Autorità 26 settembre 2019, 394/2019/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT 2020-2023), il relativo Allegato B e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 560/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 560/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 285/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2022, 472/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 472/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 345/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 345/2029/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 391/2022/R/eel;
- il comunicato dell'Autorità del 28 luglio 2021, recante "Deliberazione 109/2021/R/eel Differimento tempistiche";
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità 30 settembre 2022, DMEA/EFR/5/2022 (di seguito: determinazione DMEA/EFR/5/2022), e il relativo Allegato 1;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e, in particolare, il relativo Allegato A.60, recante "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato Elettrico", e il relativo Allegato A.78, recante "Algoritmi di misura per il calcolo dell'energia immessa negativa" (di seguito: Allegato A.78);
- le comunicazioni che diversi operatori e relative associazioni di categoria hanno inviato all'Autorità nel corso dell'anno 2023 per evidenziare le criticità riscontrate nella presentazione della richiesta di accesso alla regolazione prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel e richiedere una proroga del regime di esenzione tariffaria previsto dall'articolo 16 del TIT 2020-2023.



CONSIDERATO CHE:

- fino all'entrata in operatività della deliberazione 109/2021/R/eel, l'Autorità ha regolato l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata dai produttori di energia elettrica tramite il combinato disposto dell'articolo 16 del TIT 2020-2023 e dell'articolo 3 della deliberazione 574/2014/R/eel. Più in dettaglio, da essi deriva che:
 - non si applichino le tariffe di trasmissione, le tariffe di distribuzione, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema e i corrispettivi per i prelievi di energia elettrica reattiva nei casi in cui l'energia elettrica prelevata attraverso un punto di connessione sia destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione (di seguito: SA), come definiti da *Union of the Electricity Industry Eurelectric*, nonché i prelievi degli impianti di pompaggio e qualsiasi tipologia di sistema di accumulo (di seguito: SdA), senza la contemporanea presenza di altre tipologie di prelievi;
 - le disposizioni regolatorie di cui al precedente alinea si applichino nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi dei SdA, come dichiarata dal soggetto che ha nella propria disponibilità l'impianto di produzione ovvero i SdA con certificazione asseverata da perizia indipendente; e che, qualora la potenza prelevata superi la potenza dichiarata per un valore superiore al 10%, all'energia elettrica prelevata siano applicate le condizioni previste per i clienti finali (non siano cioè applicati gli esoneri tariffari precedentemente descritti) per tutto l'anno solare nel quale si sia verificato il predetto superamento;
 - che l'energia elettrica prelevata attraverso un punto di connessione su cui insistono SA e/o SdA e altre unità di consumo (di seguito: UC) sia assoggettata a tutte le componenti tariffarie previste per le generiche unità di consumo (quindi non trovino applicazione gli esoneri tariffari precedentemente descritti);
- l'Autorità, con la deliberazione 109/2021/R/eel (come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni 560/2021/R/eel, 285/2022/R/eel e 472/2022/R/eel), ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento all'energia elettrica prelevata dalla rete e destinata ai SdA per la reimmissione in rete e ai SA (di seguito: energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete) prevedendo, tra l'altro, che:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2023, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (singolo impianto di produzione o SdA ovvero insieme di impianti di produzione e/o SdA e/o UC), sia trattata come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e, conseguentemente, che:
 - i. in relazione alla EIN non sia più necessario attivare i contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo;



- l'EIN sia valorizzata al prezzo zonale orario e non più al PUN e che ad essa non siano applicati i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicati all'energia elettrica prelevata;
- ai fini dell'accesso alla regolazione disciplinata dalla deliberazione 109/2021/R/eel, il produttore ovvero il soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, per una determinata configurazione impiantistica (singolo impianto di produzione o SdA ovvero insieme di impianti di produzione e/o SdA e/o UC), debba presentare al gestore di rete apposita istanza di accesso, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla medesima deliberazione 109/2021/R/eel;
- gli algoritmi, funzionali alla quantificazione dell'EIN siano definiti dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura in coordinamento con il gestore di rete cui la configurazione impiantistica è connessa (se diverso), sulla base dei principi e dei criteri definiti da Terna nell'Allegato A.78 al Codice di rete. A tal fine Terna considera il mese come intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete;
- a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'articolo 16 del TIT 2020-2023 sia abrogato. Si evidenzia che tale previsione comporta, *de facto*, che fino al 31 dicembre 2023 coesistano le due diverse discipline regolatorie (deliberazione 109/2021/R/eel e articolo 16 del TIT 2020-2023), e i diversi produttori possano decidere a quale delle due discipline regolatorie accedere, mentre dal 1 gennaio 2024 si applichi esclusivamente la disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel:
- l'Autorità, con la deliberazione 285/2022/R/eel, ha, tra l'altro:
 - previsto che Terna modifichi il Codice di rete al fine di tener conto delle innovazioni regolatorie relative:
 - all'introduzione, nell'Allegato A alla deliberazione 111/06, della nuova definizione di "unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (UP_{SA})" e della determinazione della relativa energia elettrica associata ai fini del servizio di dispacciamento e
 - ii. alla modifica della deliberazione 574/2014/R/eel in relazione alle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento in presenza di SdA;
 - previsto che, nell'ambito della definizione delle regole per la costituzione delle diverse UP, la medesima Terna permetta ai produttori, ovvero agli utenti del dispacciamento, di definire almeno una UP_{SA} per ogni UP rilevante, mentre, in relazione alle UP non rilevanti dia, in alternativa, la facoltà di definire un'unica UP_{SA} in cui ricomprendere tutti i prelievi dei SA associati alle diverse UP non rilevanti presenti all'interno dello stesso impianto di produzione che condividono il punto di connessione alla rete;
 - precisato che, ai fini dell'applicazione del TIS e dell'ulteriore regolazione vigente, fatte salve eventuali specificità associate a particolari contesti, l'energia



- elettrica immessa negativa sia trattata come un'immissione a tutti gli effetti e non come un prelievo;
- previsto che Terna e il gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), coordinandosi con i gestori di rete, definiscano i flussi informativi che devono scambiare tra loro (Terna, SII e imprese distributrici), con i produttori e con gli utenti del dispacciamento per la piena implementazione di quanto previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel e dalla medesima deliberazione 285/2022/R/eel;
- previsto che Terna modifichi il sistema GAUDÌ (la piattaforma che gestisce il processo di qualificazione di tutti gli impianti di generazione istituita con la deliberazione ARG/elt 205/08) al fine di acquisire i dati relativi alle UP_{SA} e agli assetti negativi delle UP relative a pompaggi e SdA rilevanti e non rilevanti (di seguito si indicherà con l'abbreviazione UP l'assetto negativo relativo al funzionamento in assorbimento relativo a un SdA), individuando, qualora necessario, modalità transitorie che permettano di dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione 109/2021/R/eel e dalla medesima deliberazione 285/2022/R/eel secondo le tempistiche ivi previste;
- dato mandato al Direttore della Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità di definire il contenuto standardizzato del modello che il richiedente deve utilizzare per la presentazione dell'istanza di accesso alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
- il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (oggi Direzione Mercati Energia dell'Autorità), con la determinazione DMEA/EFR/5/2022, ha definito il modello per la presentazione dell'istanza di accesso alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel (Allegato 1 alla medesima determinazione DMEA/EFR/5/2022);
- l'Autorità, inoltre, con la deliberazione 472/2022/R/eel, ha, tra l'altro:
 - integrato la deliberazione 109/2021/R/eel, definendo i principi e le relative modalità di determinazione delle penali nel caso di superamento del 110% del valore di potenza prelevata da una ⁻UP e/o da una UP_{SA} dichiarato nella certificazione asseverata da perizia indipendente per i SA e/o per i SdA e/o nel sistema GAUDÌ;
 - integrato la deliberazione 109/2021/R/eel, definendo la procedura per la sostituzione delle apparecchiature di misura (di seguito: AdM) esistenti con AdM funzionali all'applicazione della deliberazione 109/2021/R/eel e dell'Allegato A.78 al Codice di rete;
 - conseguentemente, dato mandato a Terna di aggiornare il Codice di rete e i relativi allegati al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla medesima deliberazione 472/2022/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

• nel corso dell'anno 2023 sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni relative a criticità operative nell'espletamento degli *step* necessari a completare la procedura



per l'accesso alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, con particolare riferimento alle attività correlate alla registrazione nell'anagrafica GAUDÌ e all'abilitazione delle UP e/o UP_{SA} (a oggi, la problematica più rilevante). A questo, si aggiungono il mancato aggiornamento degli operatori sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche, e del trattamento delle nuove perizie asseverate, nonché una carenza di dettagli sul processo e sulle tempistiche della procedura. In particolare, è stato evidenziato che:

- gli operatori continuano a riscontrare:
 - i. criticità nella finalizzazione della registrazione delle UP_{SA}, imputabili principalmente a dati/documenti richiesti dalle imprese distributrici e alla compatibilità degli stessi con le anagrafiche presenti nel sistema Gaudì;
 - ii. diversi disallineamenti in relazione ai dati anagrafici degli impianti di produzione e/o dei SdA tra le anagrafiche gestite dalle imprese distributrici e il sistema GAUDÌ (gli istanti segnalano che è frequente il caso in cui le imprese distributrici risultano aver comunicato dati incompleti alle anagrafiche presenti nel sistema GAUDÌ, ad esempio nel caso di impianti di produzione con più punti di connessione, o errati);
 - iii. diverse richieste di integrazioni documentali e/o informative da parte delle imprese distributrici che hanno sospeso l'iter di registrazione. Alcune associazioni dei produttori di energia elettrica hanno evidenziato che tali richieste di integrazioni non sarebbero dovute e/o necessarie e che comunque non avrebbero dovuto sospendere l'iter di registrazione;
- quanto precedentemente descritto comporta che numerose istanze di accesso, benché presentate con adeguato anticipo rispetto al termine del 1° gennaio 2024, siano bloccate o procedano con forte ritardo e si renda pertanto indispensabile una proroga di 6 o 12 mesi della validità dell'articolo 16 del TIT 2020-2023 oltre che l'istituzione di un tavolo tecnico per risolvere le suddette criticità;
- un'eventuale proroga non implicherebbe un posticipo dell'applicazione del nuovo regime introdotto con la deliberazione 109/2021/R/eel, che già oggi potrebbe essere applicato una volta concluso il processo di costituzione e attivazione delle ⁻UP e/o UP_{SA}, ma sarebbe finalizzata unicamente a consentire ai soggetti interessati, in *primis* ai gestori di rete, di risolvere le problematiche operative riscontrate e processare le numerose istanze di accesso alla disciplina evitando, nel frattempo, che i richiedenti, dal 1° gennaio 2024, rimangano privi delle esenzioni tariffarie attualmente previste dall'articolo 16 del TIT 2020-2023. In altri termini, l'eventuale proroga estenderebbe all'anno 2024 la coesistenza tra le due diverse discipline regolatorie (deliberazione 109/2021/R/eel e articolo 16 del TIT 2020-2023) già in essere nel 2023.

RITENUTO OPPORTUNO:

 accogliere le istanze presentate dagli operatori prorogando di un ulteriore anno (fino alla fine del 2024) la disciplina regolatoria attualmente prevista dall'articolo 16 del TIT 2020-2023, al fine di garantire che, per tutti gli impianti di produzione e/o SdA,



sia possibile continuare a beneficiare degli esoneri tariffari previsti dalla regolazione vigente;

- inserire direttamente nella deliberazione 109/2021/R/eel, anziché nel nuovo Testo Integrato Trasporto, le disposizioni regolatorie attualmente previste dall'articolo 16 del TIT 2020-2023 in quanto disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2024;
- istituire presso Terna un tavolo tecnico, convocato con frequenza almeno mensile, a cui partecipano gli *stakeholder* interessati, al fine di discutere le criticità operative afferenti all'accesso alla disciplina introdotta con la deliberazione 109/2021/R/eel;
- prevedere che Terna, con cadenza mensile, rendiconti all'Autorità in merito a quanto emerso nell'ambito del suddetto tavolo tecnico e alle soluzioni individuate per superare le criticità, nonché allo stato di avanzamento nell'implementazione nel sistema GAUDÌ delle modifiche funzionali alla piena attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
- prevedere che Terna elabori ed invii mensilmente all'Autorità un report che riporti a livello aggregato lo stato di avanzamento, nel processo di qualificazione alla deliberazione 109/2021/R/eel, delle pratiche presentate dagli operatori (raggruppandole sulla base delle diverse tipologie individuate nell'Allegato A.78) e che, a tal fine, la medesima Terna dia separata evidenza del numero di pratiche che, nelle more del completamento della procedura di accesso alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, continuano a usufruire del regime di esenzione di cui all'articolo 16 del TIT 2020-2023 e del numero di unità/impianti di produzione che, pur aderendo al predetto regime di esenzione, non hanno ancora provveduto a presentare istanza al relativo gestore di rete per l'accesso alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel;
- non sottoporre a consultazione quanto disposto con il presente provvedimento poiché, come consentito dall'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, si tratta di disposizioni attuative di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

1. il punto 13. Della deliberazione 109/2021/R/eel è sostituito dai seguenti punti: "

13. nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con riferimento all'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi dei sistemi di accumulo, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, fermo restando quanto previsto dal punto 13bis.;

13bis. Le condizioni di cui al punto 13. Si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi dei sistemi di accumulo, come dichiarata dal produttore (ovvero dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del



TICA) con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, all'energia elettrica prelevata sono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), Terna trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate;

13ter.

È istituito presso Terna un tavolo tecnico convocato con frequenza almeno mensile cui partecipano gli *stakeholder* interessati, al fine di discutere le criticità operative afferenti all'accesso alla disciplina introdotta con la presente deliberazione;

13quater.

Terna, con cadenza mensile, rendiconta all'Autorità in merito a quanto emerso nell'ambito del tavolo tecnico di cui al punto 13ter. E alle soluzioni individuate per superare le criticità, nonché allo stato di avanzamento nell'implementazione nel sistema GAUDÌ delle modifiche funzionali alla piena attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione;

13quinquies.

Terna elabora e invia mensilmente all'Autorità un *report* che riporta a livello aggregato lo stato di avanzamento, nel processo di qualificazione alla disciplina di cui alla presente deliberazione, delle pratiche presentate dagli operatori (raggruppandole sulla base delle diverse tipologie individuate nell'Allegato A.78) dando separata evidenza del numero di pratiche che, nelle more del completamento della procedura di accesso alla disciplina di cui alla presente deliberazione, continuano a usufruire del regime di esenzione di cui all'articolo 16 del TIT 2020-2023 ovvero di cui al punto 13. E del numero di unità/impianti di produzione che, pur aderendo al predetto regime di esenzione, non hanno ancora provveduto a presentare istanza al relativo gestore di rete per l'accesso alla disciplina di cui alla presente deliberazione.";

2. la presente deliberazione, nonché la deliberazione 109/2021/R/eel, come modificata ai sensi della presente deliberazione, sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini